

STATUTO
D.A.I.
Associazione psicoanalitica romana

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituita l'associazione "Disturbi Alimentari in Istituzione - Associazione psicoanalitica romana", denominata anche, più brevemente, "D.A.I".
2. L'Associazione è un'associazione senza fini di lucro e ha sede in Roma.
3. L'Associazione è associato fondatore di F.I.D.A., Federazione Italiana Disturbi Alimentari, e può riportare accanto al suo logo la dicitura "aderente F.I.D.A."

Art. 2

(Durata)

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2060; la durata può essere prorogata, o l'Associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per promuovere e realizzare studi, progetti, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa utile a sviluppare e diffondere presso la società civile e le istituzioni la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare. L'Associazione si propone di perfezionare e far conoscere l'utilizzazione clinica del metodo di trattamento clinico integrato dei disturbi del comportamento alimentare che prevede l'intervento in istituzione di un'equipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico.
2. L'Associazione può svolgere la propria attività in tutti i campi connessi con la realizzazione delle finalità sopra indicate e, in particolare, può:
 - a) promuovere, coordinare e sostenere lo svolgimento dell'attività dei suoi associati nel campo dei disturbi del comportamento alimentare nel rispetto dei principi etici e delle linee guida per il loro trattamento in istituzione emanati da F.I.D.A. o dalla stessa Associazione a completamento di quelli della Federazione;
 - b) promuovere, organizzare e realizzare studi, ricerche e iniziative scientifiche e culturali in ambito psicologico anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni all'Associazione;

- c) promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività scientifiche e culturali proprie o altrui attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di informazione, supervisioni e ogni altra opportuna iniziativa nell'ambito delle patologie dei disturbi del comportamento alimentare e delle dipendenze in generale;
 - d) promuovere e realizzare la pubblicazione di libri, riviste, saggi e ogni altra opera intellettuale, anche multimediale;
 - e) avere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;
 - f) promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione anche continua;
 - g) utilizzare sistemi e canali di informazione, anche all'uopo organizzandoli, che consentano lo scambio e la divulgazione di informazioni ed esperienze nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione;
 - h) mettere i propri locali a disposizione degli associati, nonché costituire e (o) gestire strutture e centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, nel rispetto delle riserve e delle disposizioni di legge;
 - i) far collaborare alle iniziative dell'Associazione enti, istituti e associazioni, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle dell'Associazione o affidare a società o enti terzi la realizzazione di studi, ricerche o altre iniziative;
 - j) collaborare alle attività di informazione e prevenzione svolte da enti e istituzioni pubbliche e private.
3. L'Associazione può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto associativo e svolgere tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate.
4. L'Associazione non può partecipare ad altri enti, associazioni e società che svolgano nel campo dei disturbi del comportamento alimentare attività analoghe a quelle promosse da F.I.D.A. senza il consenso di questa.

Art. 4

(Associati. Categorie di associati)

1. Gli associati si distinguono in:
- a) fondatori ordinari: gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
 - b) fondatori straordinari: i medici e gli psichiatri che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

- c) aggregati ordinari: gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che, operando almeno prevalentemente nel campo dei disturbi alimentari, condividono gli scopi e i principi dell'Associazione e intendono partecipare attivamente e concretamente alla sua attività;
 - d) aggregati straordinari: i medici e gli psichiatri che condividono gli scopi e i principi dell'Associazione e intendono partecipare attivamente e concretamente alla sua attività.
2. Gli associati non possono far parte di altri enti o associazioni che svolgono in via prevalente la loro attività nel campo dei disturbi del comportamento alimentare.
 3. L'Associazione non è responsabile in alcun modo dell'attività professionale svolta dai propri associati.

Art. 5

(Ammissione degli associati)

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 4, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento previsto dall'art. 25. Nella domanda, inoltre, l'aspirante associato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'Associazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo.
4. Il Presidente dà comunicazione scritta dell'esito della domanda al richiedente l'ammissione.

Art. 6

(Obblighi degli associati)

1. Gli associati sono obbligati a:
 - osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - rispettare e promuovere la carta dei principi etici e le linee guida emanate da F.I.D.A. o, a integrazione di queste, dall'Associazione;
 - comunicare all'Associazione il proprio indirizzo e-mail e ogni sua variazione, autorizzando l'Associazione a inviare le proprie comunicazioni destinate agli associati a tale indirizzo di posta elettronica;
 - favorire gli interessi dell'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo ordinario ed eventuali contributi straordinari, entrambi determinati dall'Assemblea degli associati in conformità al regolamento interno, anche in maniera differenziata per ogni categoria di associati. Il contributo a carico dei fondatori e degli aggregati straordinari è in ogni caso inferiore a quello dei fondatori e degli aggregati ordinari.
3. I contributi di cui al comma precedente sono versati a fronte dell'attività svolta dall'Associazione al fine di promuovere e sostenere l'arricchimento delle conoscenze professionali degli associati.

Art. 7

(Recesso)

1. Il recesso degli associati è ammesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio; se tardiva è dovuta una penale pari alla metà dell'ultimo contributo associativo ordinario, a carico dell'associato recedente. Il recedente è in ogni caso tenuto a versare i contributi ordinari e straordinari di competenza degli esercizi nei quali ha fatto parte dell'Associazione.

Art. 8

(Esclusione)

1. L'esclusione dall'Associazione può avvenire qualora l'associato:
 - a) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di adesione o dei contributi;
 - b) non abbia rispettato i principi e le linee guida di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) o qualsivoglia altro rilevante obbligo o impegno assunto nei confronti dell'Associazione;
 - c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) abbia interessi contrari a quelli dell'Associazione;
 - e) non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - f) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto associativo.
2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere senza indugio comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9

(Effetti dell'uscita dall'Associazione)

1. L'associato deceduto o escluso, nonché il successore a titolo universale dell'associato deceduto, non ha alcun diritto sul fondo comune, né può ripetere gli eventuali contributi versati.
2. Qualora l'associato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 10

(Trasferimento della qualità di associato)

1. La partecipazione dell'associato non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né *mortis causa*.

Art. 11

(D.A.I. Amici)

1. Sono "D.A.I. Amici" gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e sono interessati a sostenerla.
2. I "D.A.I. Amici" sono iscritti in un apposito elenco.
3. I "D.A.I. Amici" non sono associati e non fruiscono dell'attività associativa; possono versare contributi liberali alla Federazione.

Art. 12

(Fondo comune)

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) da eventuali contributi, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano destinati a incrementarne il fondo comune;
 - b) dagli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun esercizio.
2. Il fondo comune, compresa ogni eventuale riserva, è indivisibile finché dura l'Associazione.

Art. 13

(Esercizio sociale – Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è convocata entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

(Divieto di distribuzione)

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

(Organi dell'Associazione)

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Consulta scientifica.

Art. 16

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dagli associati.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto.
3. L'associato che non sia in regola con il versamento della quota di adesione e dei contributi ordinari e straordinari non può intervenire e votare in Assemblea.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente dell'Associazione, o quando almeno un quarto degli associati ne abbia fatto richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.
5. La convocazione è fatta via e-mail o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio direttivo che non sono stati presenti alla riunione.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
9. L'intervento in Assemblea può avvenire mediante videoconferenza, telefono o altri

mezzi di telecomunicazione.

10. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da questo nominato.
11. Su richiesta via e-mail di almeno cinque associati fondatori il Presidente può disporre, se alla richiesta non si è opposto entro tre giorni almeno un terzo di tutti gli associati, che le decisioni dell'Assemblea siano adottate mediante consenso espresso via e-mail sui singoli punti dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e-mail a tutti gli associati e a tutti i consiglieri le decisioni adottate.

Art. 17

(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - a) approva i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
 - b) approva l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari proposti dal Consiglio direttivo;
 - c) nomina e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e della Consulta scientifica;
 - d) approva, su eventuale proposta del Consiglio direttivo, il regolamento interno;
 - e) individua, su proposta del Consiglio direttivo, le direttive generali di azione dell'Associazione;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati fondatori ordinari e straordinari, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
 - g) delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelle sottoposte al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.
3. L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati in Assemblea. Tuttavia, le delibere di cui alla lettera f) del comma 1 e all'art. 22, comma 2 sono sempre assunte con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti agli associati e dei due terzi dei voti spettanti agli associati fondatori ordinari e straordinari.

Art. 18

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. L'associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, con delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea prima dell'adunanza.
2. Nessun delegato può rappresentare più di altri due associati.
3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
4. Non può essere conferita la rappresentanza quando l'Assemblea si svolge con le modalità indicate nell'art. 16, comma 11.

Art. 19

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a dieci membri eletti dall'Assemblea tra gli associati fondatori ordinari e gli associati aggregati ordinari.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla nomina. Tuttavia, se il numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea si riduce a meno di tre, decadono dall'incarico tutti i consiglieri e l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio è convocata d'urgenza anche da un solo associato.

Art. 20

(Attribuzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell'Associazione, salvo per quella ordinaria che spetta al Presidente.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:
 - a) redigere il progetto dei bilanci d'esercizio consuntivo e preventivo e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
 - b) proporre all'Assemblea le direttive generali di azione dell'Associazione;
 - c) proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi annuali e straordinari;
 - d) costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro interni all'Associazione;
 - e) proporre all'Assemblea il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno e le eventuali modifiche dello statuto;
 - f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati aggregati ordinari e straordinari;

g) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Art. 21

(Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno ogni semestre. La convocazione è fatta via e-mail e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
2. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente. Tuttavia, le deliberazioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. f, devono essere sempre assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.
4. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, studiosi e operatori esterni all'Associazione che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.
5. Il verbale della riunione del Consiglio direttivo è redatto da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
6. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
7. Le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione del Presidente o sulla base del consenso su una proposta effettuata dal Presidente o da uno dei consiglieri. L'interessamento, la consultazione e il consenso dei consiglieri avvengono mediante e-mail. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e-mail a tutti i consiglieri la decisione eventualmente adottata.

Art. 22

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è scelto dall'Assemblea tra gli associati fondatori ordinari.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente nominato nell'atto

costitutivo dura in carica fino a revoca deliberata dall'Assemblea con il voto di due terzi degli associati e dei due terzi degli associati fondatori, ordinari e straordinari.

3. Il Presidente:

- a) convoca, su delibera del Consiglio direttivo, e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e della Consulta Scientifica;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- e) si occupa della gestione ordinaria e organizza le attività istituzionali dell'Associazione;
- f) conferisce, previa deliberazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 23

(Rappresentanza dell'Associazione - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

Art. 24

(Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica è composta da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto e ne coordina i lavori.
2. Possono essere nominati componenti della Consulta studiosi e operatori di riconosciuto valore ed esperienza nei settori coinvolti nell'attività istituzionale dell'Associazione, anche quali rappresentanti di enti pubblici e privati che si sono distinti per le attività realizzate in Italia o all'estero nel campo dei disturbi del comportamento alimentare.
3. I componenti del Consulta durano in carica un anno e sono rieleggibili.
4. La consulta collabora e garantisce dell'obiettività scientifica e la correttezza dei metodi di ricerca e di studio utilizzati dall'Associazione e delle linee guida nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare promosse dall'Associazione presso i propri associati e la comunità scientifica e terapeutica.

Art. 25

(Regolamento interno)

1. L'Assemblea può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 26

(Scioglimento. Liquidazione)

1. Qualora l'Associazione si sciogla e venga posta in liquidazione, l'Assemblea provvede alla nomina e alla determinazione dei poteri di uno o più liquidatori, che definiscono ogni rapporto pendente, sia con i terzi sia con gli associati.
2. Il patrimonio associativo rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, restituite agli associati le sole quote di adesione al valore nominale e le somme di terzi affluite al patrimonio con vincolo di restituzione, è devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 27

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni non riconosciute.